

## PARTE PRIMA

**Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali**

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 11 dicembre 2021, n. 1846

**Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/Regione Puglia e nei confronti di altri.  
Deposito motivazione sentenza definitiva.**

N. 01299/2020 REG.RIC.

Publicato il 11/12/2021

N. 01846/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01299/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2020, proposto da Sergio Blasi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Laforgia, Federico Massa, Daniele Montinaro, Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

***nei confronti***

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

N. 01299/2020 REG.RIC.

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Antonio Bray, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Francesco Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

dei seguenti atti: 1) l'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce; 3) ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi; 3) tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali; e per la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

N. 01299/2020 REG.RIC.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ruggiero Mennea e di Michele Mazzarano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-il sig. Blasi Sergio, che ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese e per l'elezione del Presidente della Regione quale candidato del PD nella circoscrizione di Lecce ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti: 1) l'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce; 3) ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi; 3) tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali;

-lo stesso Blasi ha chiesto pertanto la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione

N. 01299/2020 REG.RIC.

provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

-con sentenza non definitiva n. 865 del 17.05.2021, il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. Blasi stabilendo che “...lo scorrimento della graduatoria dei voti residuati avviene in senso decrescente a partire dalla circoscrizione rimasta priva di seggio; e, solo in caso di ulteriori seggi da assegnare l'Ufficio ripercorre la graduatoria dalla circoscrizione in testa. Nel nostro caso, come si è visto, l'assegnazione degli ulteriori 9 seggi al PD doveva avvenire nel seguente modo: Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, Bat, Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce, con il seguente risultato finale: 2 seggi per Brindisi, 2 seggi per Foggia, 2 seggi per Lecce, un seggio per Bari, Bat, Taranto. Proprio queste ultime due circoscrizioni hanno illegittimamente beneficiato di uno scorrimento della graduatoria decrescente realizzato “per saltum” dall'ufficio elettorale centrale. Il ricorso di Blasi Sergio è pertanto accolto...”;

-Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5618/2021, ha accolto l'appello proposto dai controinteressati sigg.ri Mazzarano Michele e Mennea Ruggero e, in riforma della suddetta sentenza non definitiva n. 865/2021, ha confermato i risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, sanciti dall'Ufficio Centrale Regionale;

- a seguito della verifica disposta con ordinanza n. 1414 del 1/10/2021 la Prefettura di Bari, alla luce dei principi di diritto sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021, ha rinnovato i conteggi del sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi e ha individuando i candidati da proclamare eletti; ed invero, nella relazione del verificatore del 19/10/2021, risultano confermati i seggi dei controinteressati Mennea Ruggero e Mazzarano Michele, mentre il ricorrente Blasi non risulta eletto;

Ritenuto che:

N. 01299/2020 REG.RIC.

- l'effetto devolutivo dell'appello conferisce al giudice di secondo grado il compito di decidere la controversia, sostituendo la propria pronuncia a quella resa in prime cure;
- la sopra citata pronuncia preclude, pertanto, al ricorrente la possibilità di conseguire una decisione soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della presente controversia;
- le spese processuali possono essere compensate;
- le spese della verifica sono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano con separato provvedimento

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese processuali. Pone a carico della parte ricorrente le spese di verifica che liquida con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**

**Orazio Ciliberti**

N. 01299/2020 REG.RIC.

IL SEGRETARIO